



## COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

Numero 37 Del 05-11-15

**Oggetto:** CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI  
TRA COMUNE DI BRUGNATO, ENTE D'AMBITO E ACAM ACQUE  
SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
NEL COMUNE DI BRUGNATO. PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di novembre alle ore 08:30, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PROF. GALANTE CLAUDIO	P	DODI FABIO	P
FABIANI CORRADO	P	BRONZINA CRISTINA	P
MOSCATELLI OTTAVIO	P	SCANNERINI MARCELLO	P
BALITRO ALESSANDRO	P	PIETRONAVE SANDRA	P
FIORINI NICHOLAS	P	BOCCHI ENRICO	P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor PROF. GALANTE CLAUDIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



## COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

**Oggetto:** CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI  
TRA COMUNE DI BRUGNATO, ENTE D'AMBITO E ACAM ACQUE  
SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
NEL COMUNE DI BRUGNATO. PROVVEDIMENTI

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
PIAGGI ALBERTO



**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato  
VINCENZI GIULIANA

*Vincenzi*

**Il Sindaco** relaziona sul punto all'o.d.g., richiamandosi al contenuto della proposta. Evidenzia l'obbligo dell'A.C. di adottare il presente atto sulla scorta della normativa vigente. Illustra le prospettive del servizio idrico integrato e fornisce informazioni a livello generale sul servizio di distribuzione del gas metano.

**Interviene il Consigliere Bronzina** che si interroga sulla necessità o meno di adottare apposito atto.

**Il Segretario** comunale sottolinea la necessità di un'adozione formale, a conclusione di un iter complesso, anche al fine di eliminare ogni possibile incertezza in merito alla gestione.

**Il Consigliere Moscatelli** chiede a quale titolo ACAM acque S.p.a. abbia gestito fino ad oggi il servizio, tenuto conto soprattutto dell'atto di revoca adottato dall'A.C. nel 2014 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale intervenuta nel 2015.

**Il Sindaco** replica che si è trattato di una gestione necessaria per assicurare un servizio comunque indispensabile. Esistono in tal senso delle relazioni intercorse e delle comunicazioni fra il Comune e il gestore.

**Il Consigliere Moscatelli** sottolinea come sarebbe stato necessario adottare un atto nel periodo intercorrente tra la delibera di revoca e la sentenza della Corte Costituzionale.

**Il Consigliere Bronzina** ribadisce che si riscontra un periodo di gestione di fatto, che andava effettivamente formalizzato.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Richiamata** la deliberazione C.C. nr. 18 del 29.06.2012 con la quale è stata approvata la bozza di convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra comune di Brugnato, ente d'ambito e ACAM acque S.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato nel comune di Brugnato per la durata di un anno, dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013;

**Richiamata** la successiva deliberazione C.C. nr. 46 del 21.09.2013 con la quale è stata approvata la bozza di aggiornamento 2013 convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra comune di Brugnato, ente d'ambito e ACAM acque S.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato nel comune di Brugnato per la durata di 5 anni;

**Posto che** ad oggi la convenzione non è stata sottoscritta, in assenza di accordo fra le parti sul contenuto della convenzione predetta, nonostante i ripetuti solleciti ed iniziative in tal senso da parte dell'Amministrazione comunale;

**Richiamata** la successiva deliberazione C.C. nr. 8 del 30.04.2014 con la quale si deliberava di revocare la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 21.09.2013 con la quale è stata approvata la bozza di aggiornamento 2013 convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra comune di Brugnato, ente d'ambito e ACAM acque s.p.a. per la gestione del servizio idrico integrato nel comune di Brugnato per la durata di 5 anni e quindi di gestire autonomamente l'intero servizio idrico-integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della della L.R. Liguria del 24 febbraio 2014, n. 1;

**Vista** la successiva sentenza nr. 32/2015 della Corte Costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, della citata L.R.;

**Atteso** che con il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 convertito in Legge n. 164 del 11/11/2014 c.d. Slocca Italia è stato modificato il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 ed in particolare l'art. 149 bis che stabilisce che *"L'ente di governo d'ambito delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo*

*all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica” e l’art. 151 comma 3 che prevede che “Le convenzioni esistenti debbano essere integrate in conformità alle previsioni di cui al comma 2, secondo le modalità stabilite dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico”;*

**Preso atto** che con lettera prot. n. PG/2015/56016 del 24/03/2015 la Regione Liguria ha comunicato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 32/2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge reg. Liguria n. 1 del 2014 che disciplinava la facoltà di gestione autonoma del servizio idrico integrato prevedendo che «I comuni già appartenenti alle comunità montane e con popolazione inferiore o uguale a tremila residenti, ferma restando la partecipazione all’ATO, avessero la facoltà in forma singola o associata di gestire autonomamente l’intero servizio idrico integrato ed ha inoltre precisato che la dichiarazione di incostituzionale di una legge rende la norma inefficace ex tunc e, quindi estende la sua invalidità a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della Corte;

**Vista** infine la nota dell’ATO EST Provincia della Spezia prot. nr. 14829 del 10.04.2015 (ns. prot. nr. 2346 del 13.04.2015) ad oggetto “Sblocca Italia – Sentenza della Corte Costituzionale 32/2015 – Verifica Convenzioni in essere”;

**Vista** pertanto la vigente la Legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 “NORME IN MATERIA DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OTTIMALI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ALLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI”;

**Vista e richiamata** la successiva determinazione nr. 96 del 30.09.2015 della Provincia della Spezia - Ato Idrico (pervenuta al protocollo dell’ente in data 16.10.2015 prot. nr. 6719/2015) ad oggetto “*Art. 172 D.Lgs. nr. 152/2006: Verifica della conformità dell’affidamento ad ACAM Acque S.p.A. nel comune di Brugnato della gestione del servizio idrico integrato alla disciplina pro-tempore vigente*” con la quale veniva intimato di formalizzare l’adesione ex lege per il Comune di Brugnato alla Convenzione stipulata in data 26.10.2006 tra Ente d’Ambito e ACAM Acque S.p.a. identificato come gestore unico d’ambito;

**Atteso** pertanto che allo stato attuale occorre procedere a quanto richiesto in attuazione delle sopracctate disposizioni normative vigenti;

**Vista e Richiamata** la Convenzione stipulata in data 26.10.2006 tra Ente d’Ambito e Acam Acque S.p.a.;

**Preso atto** che i livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti da ACAM Acque S.p.A. sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, riportati, ed eventualmente integrati, nel Piano d’Ambito, tenuto conto di quanto modificato e aggiornato con revisione 2009 del PDA approvata con Delibera AATO 4 spezzino n.° 1 del 22 gennaio 2009 e nei documenti ad esso correlati, ivi compresi Carta del Servizio - aggiornata con Delibera AATO n.° 3 del 9 settembre 2009 - e Disciplinare tecnico;

**Visto** l’allegato parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 239 del TUEL;

Preso atto della Carta del Servizio Idrico Integrato, aggiornata con Delibera AATO n.° 3 del 9 settembre 2009, in vigore presso ACAM Acque S.p.a.;

Visto il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;

Visto il D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm. ed ii.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti nr. 10 favorevoli resi per alzata di mano, nr. 0 contrari essendo nr. 10 i componenti presenti, nr10 i votanti, non essendosi astenuto alcun consigliere comunale;

#### **DELIBERA**

- Di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di annullare**, per i motivi espressi in premessa, la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 21.09.2013 con la quale è stata approvata la bozza di aggiornamento 2013 convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra comune di Brugnato, ente d'ambito e ACAM acque spa per la gestione del servizio idrico integrato nel comune di Brugnato per la durata di 5 anni;
- Di aderire** alla Convenzione stipulata in data 26.10.2006 tra Ente d'Ambito e Acam Acque S.p.a. per i motivi meglio precisato in premessa;
- Di dare mandato** al Sindaco per gli adempimenti di competenza;
- Di dare mandato** al Responsabile del Servizio per gli adempimenti di natura gestionale successivi e conseguenti al presente atto;
- Di dare** comunicazione del presente atto *all'Ente d'ambito*.

**Il Consiglio Comunale** procedutosi con votazione separata ai sensi dell'Art. 134 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000, a voti nr. 10 favorevoli e nr. 0 contrari su nr. 10 Consiglieri presenti e votanti espressi in forma palese, non essendosi astenuto nessun consigliere comunale, **DELIBERA** di conferire immediata eseguibilità all'atto di che trattasi.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PROF. GALANTE ELANDIO

SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 11 NOV 2015 al 11 NOV 2015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, 11 NOV 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. TOMASELLI GUSTAVO NICOLA


## **Ambito Territoriale Ottimale n°4 "Spezzino"**

**CONVENZIONE DI SERVIZIO  
PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI  
FRA ENTE D'AMBITO  
E GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE  
N° 4 SPEZZINO**

Definizioni .....	4
Servizio .....	5
<b>CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>9</b>
Articolo 1 Oggetto.....	9
Articolo 2 Definizione dell'affidamento .....	9
Articolo 3 Durata della Convenzione.....	10
Articolo 4 Responsabilità del Gestore.....	10
Articolo 5 Assunzione di personale .....	10
Articolo 6 Disciplinare Tecnico .....	11
<b>CAPO II OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE.....</b>	<b>12</b>
Articolo 7 Contenuto della Convenzione .....	12
Articolo 8 Destinatari del servizio.....	12
Articolo 9 Inventario delle immobilizzazioni tecniche e dei beni mobili .....	12
Articolo 10 Consegna e conduzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni affidati.....	13
Articolo 11 Libro degli inventari dei beni destinati al Servizio .....	13
Articolo 12-Esclusività del servizio .....	14
Articolo 13 Revisione del perimetro del servizio .....	14
Articolo 14 Gestioni esistenti .....	14
<b>CAPO III PIANO D'AMBITO, QUALITÀ DEL SERVIZIO E LIVELLI TARIFFARI.....</b>	<b>16</b>
Articolo 15 Piano d'Ambito.....	16
Articolo 16 Livelli di qualità del prodotto e del servizio .....	16
Articolo 17 Tariffa del servizio .....	17
Articolo 18 Incremento di efficienza .....	18
Articolo 19 Fondo speciale impianti di depurazione .....	18
Articolo 20 Fondo di solidarietà.....	18
Articolo 21 obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario .....	19
<b>CAPO IV CONTROLLO .....</b>	<b>20</b>
Articolo 22 Funzioni di controllo da parte dell'Autorità .....	20
Articolo 23 Verifica triennale.....	21
Articolo 24 Obblighi del Gestore .....	22
Articolo 25 Deposito del bilancio.....	22
Articolo 26 Comunicazione dati sui servizi.....	22
Articolo 27 Carta del servizio, regolamento di utenza .....	24
Articolo 28 Manuale della Sicurezza .....	24
Articolo 29 Manuale della qualità.....	24
<b>CAPO V REGIME FISCALE .....</b>	<b>25</b>
Articolo 30 Imposte, tasse, canoni.....	25



<b>CAPO VI ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE .....</b>	<b>26</b>
<b>ARTICOLO 31 SUB-CONCESSIONE .....</b>	<b>26</b>
Articolo 32 Continuità del servizio dopo la scadenza .....	26
Articolo 33 Restituzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni .....	26
Articolo 34 Riscatto e recesso .....	27
<b>CAPO VII GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO .....</b>	<b>29</b>
Articolo 35 Cauzione e sanzioni pecuniarie .....	29
Articolo 36 Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria .....	29
Articolo 37 Sanzione risolutoria .....	30
Articolo38 Elezione di domicilio .....	32
Articolo 39 Clausola compromissoria.....	32
Articolo 40 modalità di relazione con gli enti locali .....	32
Articolo 41 Cessione di crediti .....	33
Articolo 42 Rinvio alla normativa.....	33
Articolo 43 Documenti allegati.....	33



## Definizioni

**ATO** indica l'ambito territoriale ottimale n.4 della Spezia.

**Autorità** indica l'autorità d'ambito n.4 "Spezzina", costituita come forma di cooperazione dei Comuni e delle Province ricompresi nell'ATO.

**Carta del Servizio** indica il documento allegato alla presente Convenzione All. (c).

**Convenzione** indica la presente Convenzione di affidamento del Servizio.

**Enti Finanziatori** indica gli istituti di credito e/o gli investitori istituzionali e/o gli altri finanziatori che eventualmente sottoscriveranno con il Gestore i contratti di finanziamento a medio/lungo termine relativi al Servizio che vengano di volta in volta comunicati per iscritto dal Gestore all'ATO.

**Enti Locali** indica gli enti locali che formano l'Autorità.

**Equilibrio Economico e Finanziario** [indica il mantenimento del parametro finanziario ADSCR (calcolato con le modalità definite nel piano finanziario allegato al Piano d'Ambito sulla base dei dati di bilancio consuntivo del Gestore) entro la soglia minima e massima di tutti gli ADSCR calcolati in via preventiva dal suddetto piano finanziario.]

**Forza Maggiore** indica ogni atto o fatto, impreveduto ed imprevedibile non imputabile alla parte che li invoca, tale da rendere oggettivamente impossibile in tutto o in parte l'adempimento delle obbligazioni ai sensi della presente Convenzione. Tra tali atti o fatti sono inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse;
- fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- esplosioni, radiazioni o contaminazioni;
- factum principis;
- riduzione totale o parziale dell'energia elettrica di

- durata e/o estensione territoriale significativa;
- scioperi o serrate;
  - carenza o indisponibilità delle risorse idriche di durata e/o estensione territoriale significativa.

**Gestione Servizio**      **Ordinaria**      **del**      indica la gestione del Servizio come descritta all'art. 32.3 della presente Convenzione.

**Gestore**      indica la Società ACAM Acque S.p.A., in quanto società operativa di ACAM S.p.A. avente i necessari requisiti di legge, alla quale ACAM S.p.A. ha trasferito, in data 28.12.2004, il ramo d'azienda relativo al servizio idrico integrato.

**Gestore Subentrante**      indica il gestore che sostituirà in via provvisoria o definitiva il Gestore nel Servizio ovvero, decorso il termine di cui all'art. 33.2 ovvero, a seconda dei casi, i termini di cui all'art. 37 B o C che segue, gli Enti Locali.

**Indennità**      indica l'ammontare indicato all'art. 33.1 che segue.

**Metodo Normalizzato**      indica il metodo normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1° agosto 1996.

**Perimetro del Servizio**      indica il perimetro amministrativo dei Comuni, facenti parte dell'ATO, riportato sulla Mappa allegata alla presente Convenzione come di volta in volta modificato ai sensi dell'art.13 che segue.

**Piano d'Ambito**      indica l'Allegato (a) della presente Convenzione, predisposto dall'Autorità conformemente a quanto previsto all'art. 11 comma 3 della legge 36/94.

**Programma degli Interventi**      indica il programma degli investimenti previsto dal Piano d'Ambito, come di volta in volta modificato e/o integrato.

**Servizio**      indica il servizio idrico integrato, inteso come l'insieme di tutti i servizi che forniscono alla famiglie, agli enti pubblici o a qualsiasi attività economica, nell'ambito del Perimetro del Servizio:

1. estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque superficiali o sotterranee,
2. strutture per la raccolta e il trattamento delle acque reflue, che successivamente scaricano nelle acque superficiali";

**Tariffa**

indica la tariffa che il Gestore avrà diritto di percepire ai sensi dell'art. 17 che segue, come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi della presente Convenzione.

**Utenti**

indica i soggetti destinatari del Servizio costituiti dai residenti, abitanti o domiciliati nei Comuni di cui al Perimetro del Servizio, ivi comprese le attività produttive e le attività non domestiche in genere.



L'anno duemila \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore, in  
La Spezia presso \_\_\_\_\_

TRA

L'Autorità d'Ambito n° 4 "Spezzina", in seguito denominata "Autorità", con sede in La Spezia, via Veneto n° 2, 19124 La Spezia, rappresentata dal Presidente Arch. Marino Fiasella, nato a Bolano (SP) il 29.03.1957, codice fiscale FSL MRN 57C29 A932P, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Autorità d'Ambito,

E

la Società ACAM Acque S.p.A., di seguito denominata "Gestore", con sede in La Spezia, via Alberto Picco n° 22, partita IVA 01198370114, rappresentata dal Dott. Giovanni Astesana, nato a Vermazza (SP) il 7.01.1939, codice fiscale STS GNN 39A07 L774E, in qualità di Amministratore Delegato, domiciliato ai fini del presente atto presso la stessa Società,

**PREMESSO CHE**


- l'Autorità ha deliberato di affidare la gestione del Servizio, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili ed irrigui, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- con deliberazione consiliare n° 43 dell'8.07.1997, la Regione Liguria ha individuato la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la riorganizzazione dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 8 della legge 36/94 ed ha disposto, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n° 43/1995, che le Province promuovano accordi di programma sulla base dei quali gli Enti Locali di ciascun ambito territoriale ottimale organizzino il Servizio, utilizzando quale forma di cooperazione la Convenzione od il Consorzio, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 30 e 31 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, (in precedenza artt. 24 e 25 della legge n. 142/1990), per la costituzione di un'Autorità d'Ambito; alla quale gli Enti Locali dell'Ambito affidino tutte le funzioni amministrative di programmazione, organizzazione e vigilanza sull'attività di gestione del Servizio, al fine di garantire unitarietà d'indirizzo e di controllo sull'attività imprenditoriale gestoria;
- ai sensi di quanto disposto dalla precitata deliberazione consiliare n° 43 dell'8.07.1997, gli Enti Locali dell'ATO per la riorganizzazione dei servizi idrici, mediante la forma di cooperazione fra gli Enti Locali, hanno costituito l'Autorità-per l'ATO;
- per Autorità, ai sensi della presente Convenzione, si intende la volontà espressa dagli Enti Locali nei modi previsti dalla Convenzione di Cooperazione;
- l'Autorità ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 11 comma 3 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, svolgendo la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definendo le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla citata Legge;

- con apposito studio allegato alla presente Convenzione, l'Autorità si è dotata di un Piano d'Ambito, costituito da un Programma degli interventi e da un Piano tecnico-economico-finanziario pluriennale per la gestione integrata del Servizio, ai fini del raggiungimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione stessa;
- l'Autorità con propria deliberazione n. 4 dell'11.12.2003, ai sensi del disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 14 D.L. 30.09.2003 n. 269, ha riconosciuto che la gestione del Servizio, svolta dal Gestore rientra nella fattispecie prevista dall'art. 113, comma 15 bis, delle cosiddette gestioni "in house".

#### VISTI

- il Decreto Legislativo n° 267 del 2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e le sue successive modifiche;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale"
- la Legge Regionale n° 43 del 1995 "Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento";
- la Legge Regionale n° 17 del 1998 "Disposizioni per il trasferimento di personale ai soggetti gestori del servizio idrico integrato";
- la "Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale di gestione del servizio idrico integrato denominato «Spezzino»";

I rapporti tra l'Autorità ed il Gestore sono regolati dalla presente Convenzione:



## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1 OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra l'Autorità d'Ambito e l'Ente gestore del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

### ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DELL'AFFIDAMENTO

1. L'Autorità d'Ambito ha preso atto della sussistenza in capo al Gestore dei requisiti per l'affidamento del Servizio nei modi e nelle forme previste dall'art.113, comma 15 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. L'affidamento del Servizio è stato quindi trasferito al Gestore.

Il Gestore accetta di gestire il Servizio alle condizioni indicate negli articoli successivi e negli atti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente atto, anche a mezzo degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, individua i destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del Servizio, gli oneri e i relativi costi, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli, le forme di coordinamento del sistema gestionale esistente.

L'Autorità conserva il controllo del Servizio affidato e deve ottenere dal Gestore tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti, così come precisato al successivo Capo IV della presente convenzione.

Il Gestore espletterà il Servizio conformemente alla presente Convenzione. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 che segue, la gestione è a rischio e pericolo del Gestore, che è autorizzato a percepire dagli Utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, le Tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo art. 17.



### ARTICOLO 3

#### DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione decorre dalla data odierna e termina il 31.12.2024.

### ARTICOLO 4

#### RESPONSABILITÀ DEL GESTORE

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio entro i limiti previsti dalle disponibilità finanziarie dei piani di investimento approvati, secondo le disposizioni della presente Convenzione e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

Il Gestore, nell'espletamento della gestione, è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente atto, dagli allegati, da ogni altra disposizione di legge vigente in materia e, fermo restando quanto previsto all'art. 21 che segue, dalle eventuali modifiche legislative e regolamentari successive, nonché di tutte le disposizioni in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture.

Grava sul Gestore la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere entro i limiti prestazionali consentiti dall'effettiva disponibilità impiantistica e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dal Gestore.

Il Gestore terrà sollevati ed indenni l'Autorità e gli Enti Locali, nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione del Servizio, con esclusione di dolo o colpa dei soggetti anzidetti.

### ARTICOLO 5

#### ASSUNZIONE DI PERSONALE

1. Il Gestore, ai sensi della legge regionale n. 17/1998, si impegna ad assumere il personale già dipendente già adibito ai servizi di cui all'art. 1 da almeno due anni presso le Amministrazioni comunali che intendono nel prosieguo affidare il Servizio al Gestore.

Il personale assunto confluirà nella gestione unitaria del Gestore alla data dell'affidamento del Servizio da parte del comune di cui al punto precedente nelle forme e nei modi indicati dalla normativa vigente, così come individuato nominativamente e con le attribuzioni contrattuali indicate nel relativo "Piano del personale da trasferire".

Il Gestore si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per




garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento alla D.Lgs n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

**ARTICOLO 6**  
**DISCIPLINARE TECNICO**

1. Il Disciplinare Tecnico, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e definisce gli elementi caratteristici della gestione del Servizio

Le norme del Disciplinare possono essere modificate e/o integrate di comune accordo da parte dell'Autorità e del Gestore, per meglio renderle rispondenti agli scopi. Il Gestore si impegna fin d'ora ad ottemperare alle intervenute modificazioni e/o integrazioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be the initials 'P.M.' followed by a flourish.

## **CAPO II OGGETTO ED ESTENSIONE DELLA GESTIONE**

### **ARTICOLO 7 CONTENUTO DELLA CONVENZIONE**

1. Il Servizio affidato al Gestore è quello indicato nell'articolo 1 della presente Convenzione.
2. L'affidamento in gestione è fissato per tutta la durata della Convenzione con l'utilizzo degli impianti, delle opere e delle canalizzazioni esistenti, di proprietà del Gestore, nonché dei nuovi impianti, opere e canalizzazioni realizzati successivamente dal Gestore.
3. Fermo restando quanto previsto all'art. 21 che segue, il Gestore si obbliga ad eseguire ulteriori servizi ed opere ove questi siano richiesti dall'Autorità, che siano accessori o strumentali a quelli oggetto della Convenzione.
4. Il Gestore, qualora non si applichi quanto disposto dall'art. 14, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi già contratti alla data dell'affidamento dai precedenti soggetti gestori.

### **ARTICOLO 8 DESTINATARI DEL SERVIZIO**

1. Gli Utenti possono pretendere dal Gestore le prestazioni inerenti il Servizio secondo la vigente normativa, incluse le prescrizioni di cui al presente atto e le direttive dell'Autorità.

### **ARTICOLO 9 INVENTARIO DELLE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DEI BENI MOBILI**

1. Le immobilizzazioni tecniche (materiali ed immateriali) ed i beni mobili costituenti cespiti strumentali del Servizio risultano dall'inventario redatto in data 28.12.2004 agli atti del Gestore e aggiornato al 31.12.2005. .
2. L'inventario contiene altresì la descrizione delle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano i beni e le opere, nonché le modalità di finanziamento utilizzate per la

realizzazione di tali beni ed opere, in modo particolare per quelle realizzazioni con mutuo (Ente mutuante, importo mutuo, rata, durata, inizio e fine ammortamento, ecc...) e con contributi pubblici in conto capitale.

**ARTICOLO 10**  
**CONSEGNA E CONDUZIONE DELLE OPERE,**  
**DEGLI IMPIANTI E DELLE CANALIZZAZIONI AFFIDATI**

1. I beni affidati saranno accettati nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni si trovano al momento della consegna.
2. Il Gestore ha diritto di uso esclusivo e di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti e necessarie al Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate per l'attuazione del Piano d'Ambito.
3. Il Gestore assicura che i beni ricevuti verranno utilizzati per la gestione del Servizio.
4. Gli Enti Locali si impegnano per tutta la durata della Convenzione a non consentire a terzi il collocamento di condutture ed impianti, per i fini previsti dalla Convenzione stessa ovvero in ostacolo alla realizzazione di tali fini, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché sul demanio pubblico all'interno del Perimetro del Servizio.
5. Per tutta la durata della Convenzione ed al fine di mantenere in condizioni di efficienza tutte le opere, gli impianti, le apparecchiature e le canalizzazioni esistenti destinate o necessarie al Servizio e quelle che saranno successivamente realizzate, il Gestore ha l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria; così come previsto nel Piano d'Ambito.
6. Il Gestore è tenuto a garantire il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza in ottemperanza alle attuali disposizioni normative ed a quelle emanate successivamente alla data di affidamento, fermo restando quanto previsto all'art. 21 che segue.

**ARTICOLO 11**  
**LIBRO DEGLI INVENTARI**  
**DEI BENI DESTINATI AL SERVIZIO**

1. Il Gestore tiene un libro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali ed immateriali, afferenti il Servizio, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità nonché la conformità alle norme vigenti.
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul libro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all'Autorità, anche per estratto.

## ARTICOLO 12 ESCLUSIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il Servizio è affidato al Gestore in via esclusiva nel Perimetro del Servizio. Sono di esclusiva competenza del Gestore la realizzazione, manutenzione e ripristino degli allacciamenti alla condotta stradale, nonché le operazioni di derivazione della condotta stessa e le relative manovre sulla rete idrica e fognaria.

## ARTICOLO 13 REVISIONE DEL PERIMETRO DEL SERVIZIO


1. L'Autorità, su determinazione della Regione, può includere nel Perimetro del Servizio o escludere da esso parti del territorio sul quale il Gestore svolge il Servizio con la presente Convenzione.
2. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3 che segue, in caso di inclusione di nuovi Comuni nel Perimetro del Servizio, la gestione del Servizio non avrà effetto in tali nuovi Comuni dell'ATO ove non avvenga la previa acquisizione di tali Comuni da parte del Gestore.
3. Nel caso di cui al precedente comma 1, ove la variazione del perimetro comporti aumenti di costi o diminuzioni di ricavi superiori all'1 % dei valori indicati nel precedente bilancio del Gestore – e tali da non consentire la copertura dei Costi Operativi, di investimento e di remunerazione del capitale di cui al piano finanziario allegato al Piano d'Ambito – i termini finanziari ed economici della presente Convenzione saranno rideterminati in accordo tra le parti al fine di ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario secondo la procedura di cui al successivo articolo 21.

## ARTICOLO 14 GESTIONI ESISTENTI

1. Il Gestore prende altresì atto che esistono nell'ATO servizi in concessione alle seguenti Società che sono mantenuti fino a scadenza in forza [dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 36/1994], o per un diverso periodo indicato da successive disposizioni legislative:
  - ACAM Acque S.p.A., servizio idrico integrato in 23 Comuni della Provincia fino al 31.12.2024;
  - SAP S.p.A, servizio idrico integrato nel Comune di Bolano fino al 4.06.2020;

- Deiva Sviluppo S.r.l., servizio idrico integrato nel Comune di Deiva Marina fino all'1.01.2032.

- 2 L'Autorità affida al Gestore ACAM Acque S.p.A., ai sensi dell'art. 12 della Convenzione di cooperazione dell'Autorità, il compito di coordinare il Servizio e gli indica le misure per l'organizzazione e l'integrazione delle attività degli altri soggetti gestori esistenti.
3. Alla cessazione delle concessioni di cui al punto 1 che precede, la gestione dei relativi servizi passerà al Gestore, con conseguente ampliamento del Perimetro del Servizio, e l'Autorità provvederà a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario come previsto all'art. 21 che segue. Il Gestore non avrà alcuna responsabilità né verso l'Autorità, né verso gli Utenti relativamente alla realizzazione delle opere e degli interventi effettuati dai gestori dei servizi di cui al punto 1 che precede.



### CAPO III PIANO D'AMBITO, QUALITÀ DEL SERVIZIO E LIVELLI TARIFFARI

#### ARTICOLO 15 PIANO D'AMBITO

1. Il Gestore accetta il Piano d'Ambito - redatto ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge n. 36/94 e s.m.i. ed approvato dalla Conferenza dei Rappresentanti - il Programma degli Interventi ed i relativi obblighi in materia di investimenti, allegato alla presente Convenzione.
2. Il Piano d'Ambito è costituito dal Programma degli Interventi, dal piano tecnico-economico-finanziario e dallo sviluppo tariffario e rappresenta lo strumento di programmazione del Servizio nell'ATO.
3. Ferme restando le altre disposizioni della presente Convenzione, con l'accettazione del Piano d'Ambito il Gestore ne accetta i relativi obblighi in materia di investimenti di livello del Servizio e di Tariffe.
4. Il Programma degli interventi sarà attuato dal Gestore se ed in quanto si verifichino le condizioni di copertura finanziaria previste dal Piano d'Ambito. In mancanza di tali presupposti, l'ATO provvederà alla revisione del Piano d'Ambito ed alla rideterminazione del Piano degli Investimenti.

#### ARTICOLO 16 LIVELLI DI QUALITÀ DEL PRODOTTO E DEL SERVIZIO

1. I livelli minimi di qualità del Servizio garantiti dal Gestore sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, riportati ed eventualmente integrati, nel Disciplinare Tecnico, nel Piano d'Ambito e nella Carta del Servizio.
2. A tali livelli è commisurata la Tariffa applicata per cui un aumento dei livelli stessi comporta la preventiva approvazione dell'Autorità ove tale aumento possa comportare incremento dei costi incidenti sulla Tariffa.
3. Il Gestore, preso atto dei livelli di qualità del Servizio attuali, si impegna a garantire il raggiungimento dei livelli minimi di qualità del Servizio previsti dal Disciplinare Tecnico, dal Piano d'Ambito e dalla Carta del Servizio.

**ARTICOLO 17**  
**TARIFFA DEL SERVIZIO**

1. La Tariffa costituisce il corrispettivo del Servizio, è applicata dal Gestore agli Utenti sulla base dei consumi riscontrati ed è riscossa dallo stesso all'interno del Perimetro del Servizio.
2. Il Gestore riconosce che la Tariffa è determinata dall'Autorità sulla base del Metodo Normalizzato.
3. Il Gestore riconosce che la Tariffa, nel suo complesso, dovrà assicurare la copertura integrale di tutti i costi di investimento, di esercizio e di gestione delle opere, e la remunerazione del capitale investito, così come previsti nel Piano d'Ambito approvato.
4. La tariffa media applicata per il 2004 corrispondente al primo anno di servizio è pari ad € [1,361] per metro cubo. L'articolazione tariffaria viene determinata dall'Autorità ed è riportata nel documento "Articolazione della tariffa per il servizio idrico integrato". Attraverso la modulazione tariffaria si possono assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali nonché per i consumi di determinate categorie secondo scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi, l'Autorità può prevedere maggiorazioni tariffarie per le residenze secondarie e per gli impianti ricettivi stagionali.

Per gli anni successivi al primo, le Tariffe variano con l'applicazione del tasso d'inflazione programmata e del coefficiente "K" del limite di prezzo, secondo il disposto degli artt. 1 e 5 del Metodo Normalizzato così come riportato nel Piano d'Ambito e nel Disciplinare Tecnico approvato.

L'aggiornamento tariffario decorre dal 1° Gennaio di ogni anno.

Le Tariffe possono altresì ~~subire variazioni~~ e congruagli straordinari in ogni momento, su iniziativa dell'Autorità e/o su richiesta del Gestore, a seguito di:

- a) disposizioni legislative che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell'Autorità;
- b) Verifiche periodiche del Piano d'Ambito come previsto dal successivo art. 23;
- c) variazioni al Metodo Normalizzato disposte con determinazione ministeriale;
- d) variazione del prezzo di specifiche componenti di costo così come specificato nel Disciplinare Tecnico;
- e) inflazione reale superiore all'inflazione programmata di cui al comma 5 che precede;
- f) eventi di Forza Maggiore che comportino diminuzioni di ricavi o aumenti di costi;
- g) scostamento dall'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 21 che segue.

anche in deroga al coefficiente "K" di cui al comma precedente.

#### **ARTICOLO 18 INCREMENTO DI EFFICIENZA**

1. Il Gestore è tenuto a migliorare costantemente l'efficienza del Servizio in relazione agli investimenti previsti e recepiti nel Piano d'Ambito di cui al precedente articolo 15.
2. Tale miglioramento si deve tradurre in una progressiva riduzione dei Costi Operativi effettivi, secondo le modalità previste dall'art. 6 del Metodo Normalizzato così come già considerato nella predisposizione del piano tariffario incluso nel Piano d'Ambito.

#### **ARTICOLO 19 FONDO SPECIALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE**

1. La quota di Tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta, ai sensi di legge, dagli Utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

In tale evenienza i relativi proventi affluiscono al Gestore in un fondo vincolato, per essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione.

Le parti regoleranno mediante apposita convenzione aggiuntiva, gli eventuali casi di determinazione di quota tariffaria ridotta per le utenze che prevedono direttamente alla depurazione e che utilizzano la pubblica fognatura.

#### **ARTICOLO 20 FONDO DI SOLIDARIETÀ**

1. In ottemperanza alla deliberazione della Conferenza dei Rappresentanti n°4 del 21/06/2005 di approvazione del regolamento concernente l'erogazione di interventi assistenziali di natura economica del fondo sociale a favore di persone indigenti viene riconosciuto che nella fase iniziale il Fondo di Solidarietà viene quantificato in un importo corrispondente all'1 % dei ricavi derivanti dagli introiti tariffari della categoria "d'uso domestico".

2. L'erogazione del contributo ai beneficiari avverrà secondo le modalità che l'Autorità d'Ambito indicherà al gestore del S.I.I.



## ARTICOLO 21

### OBBLIGO DI RAGGIUNGIMENTO E MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO

1. Le parti assumono l'obbligo di raggiungere e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati.
  2. Qualora si verifichi uno scostamento dall'Equilibrio Economico e Finanziario per cause non imputabili a colpa o dolo del Gestore, l'Autorità provvederà entro e non oltre 90 gg. dal verificarsi dello scostamento o dalla notifica da parte del Gestore se successiva, a:
    - rivedere il Programma degli Interventi e/o
    - prevedere ad una variazione, anche straordinaria della Tariffa, ai sensi dell'articolo 17 che precede,
- al fine di ristabilire e mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario.
3. L'Autorità interverrà, con le modalità di cui al comma 2 che precede, per ripristinare l'Equilibrio Economico e Finanziario, a titolo esemplificativo, oltre che nei casi in cui il presente articolo 21 è richiamato nella presente Convenzione, anche nei seguenti casi:
    - (a) Forza maggiore;
    - (b) Modifica dell'Articolazione Tariffaria; e
    - (c) Variazione dei volumi erogati.
  4. Qualora si sia accertato che lo scostamento dell'equilibrio economico e finanziario sia dovuto ad una variazione e/o a una diversa distribuzione dei volumi erogati il Gestore potrà presentare all'Autorità una dettagliata relazione motivando le modalità di annullamento dello scostamento, l'Autorità provvederà entro 60 giorni dalla richiesta del Gestore a valutare la proposta ed autorizzare il conguaglio tariffario per l'anno considerato.



## CAPO IV CONTROLLO

### ARTICOLO 22 FUNZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DELL'AUTORITÀ

1. L'Autorità è responsabile del controllo sulla gestione del Servizio, sull'attività e sull'organizzazione propria del Gestore.
2. L'Autorità opera un controllo periodico volto a verificare:
  - l'andamento dei Costi Operativi , al fine di controllare la rispondenza alle previsioni dell'articolo 7 della presente Convenzione e dell'articolo 6 del Metodo Normalizzato;
  - la corrispondenza della tariffa media effettivamente applicata rispetto alla tariffa media prevista;
  - il raggiungimento degli obiettivi previsti di livello del servizio;
  - il livello degli investimenti effettuati rispetto a quelli previsti nel Piano d'Ambito;
  - l'andamento economico-finanziario della gestione;
  - nel complesso, la corretta attuazione del Piano d'Ambito, della presente Convenzione e degli atti allegati che ne costituiscono parte integrale e sostanziale.

L'Autorità può effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nelle aree di detenzione del Gestore, nonché nei luoghi in cui venga svolto il Servizio, ovvero qualunque attività connessa; può inoltre effettuare indagini di mercato per verificare il grado di soddisfazione degli Utenti ed il rispetto della Carta del Servizio.

In occasione delle ispezioni di cui sopra, possono essere effettuati campionamenti ed operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'acquisizione di copie documentali in conformità alla legislazione vigente.

Il Gestore presta all'Autorità, per l'esercizio della sua funzione di controllo, ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

Il Gestore dovrà agevolare i controlli fornendo, con la periodicità specificata all'art. 26, tutti i dati richiesti dall'Autorità e dall'Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 152/06.

**ARTICOLO 23**  
**VERIFICA TRIENNALE**

1. L'Autorità verifica con cadenza almeno triennale la sostenibilità e l'adeguatezza del Piano d'Ambito alle effettive risultanze gestionali, secondo le modalità previste dal Disciplinary Tecnico.
  2. In conseguenza della verifica triennale, l'Autorità apporta al Piano d'Ambito, per il triennio successivo, le variazioni necessarie a mantenere l'Equilibrio Economico e Finanziario.
  3. L'Autorità, anche su richiesta del Gestore, può effettuare revisioni anche prima della scadenza prevista al comma 1, nel caso riscontri significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'Ambito in ordine al raggiungimento degli obiettivi e in relazione alla corrispondenza tra le entrate tariffarie, in particolare per quanto attiene:
    - a) confronto fra l'ammontare previsto per investimenti e Costi Operativi e quello effettivamente sostenuto dal Gestore nel periodo considerato. Qualora la differenza risulti superiore all'1%, fermo restando quanto previsto agli artt. 17 e 21 che precede, si procede ad una variazione tariffaria per il periodo successivo, commisurata allo scostamento in eccesso, in tutti i casi di valori effettivi inferiori a quelli previsti, nonché nei casi di valori effettivi superiori per cause non attribuibili al Gestore. La revisione si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni elaborate dall'Autorità e può essere effettuata attraverso la modifica del coefficiente di miglioramento dell'efficienza e/o dei livelli dei Costi Operativi e di investimento considerati nel computo della tariffa di riferimento;
    - b) confronto fra i ricavi complessivi previsti e quelli realizzati dal Gestore nel periodo considerato, individuando eventuali scostamenti dovuti ai volumi erogati effettivi o all'articolazione tariffaria. Nel caso di scostamenti superiori all'1%, l'Autorità procede al conguaglio per la variazione in eccesso, a valere sulla tariffa di riferimento del primo anno o dei successivi prima della nuova revisione tariffaria;
    - c) mancato o ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi pubblici relativi agli interventi di cui al Programma degli Interventi. Oltre a quanto previsto al presente art. 23, le parti concordano che, in caso di mancato o ritardato versamento al Gestore, in tutto o in parte, dei contributi di cui sopra, il Gestore sarà dispensato dall'effettuare i relativi interventi ovvero interventi per importi equivalenti.
- Le revisioni di cui al presente art. 23 sono soggette al consenso del Gestore.



**ARTICOLO 24  
OBBLIGHI DEL GESTORE**


1. Per permettere il controllo del Servizio, il Gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dell'art. 9 del Metodo Normalizzato.
2. Il Gestore redige il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione del Servizio, separatamente da quelli di altre gestioni, anche dello stesso settore. Il conto economico e lo stato patrimoniale per ciascuna gestione costituiscono i rendiconti di separazione contabile e devono essere predisposti secondo le modalità prescritte dal "Disciplinare di separazione contabile" allegato alla presente Convenzione.
3. Il conto economico è basato su contabilità analitica per centri di costo ed è redatto in forma riclassificata in conformità alle disposizioni di cui all'art. 2425 del Codice Civile.
4. Il Gestore dovrà sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio ed i rendiconti di separazione contabile da parte di una società abilitata, iscritta al Registro dei Revisori tenuto presso il Ministero della Giustizia, individuata dall'Autorità.

**ARTICOLO 25  
DEPOSITO DEL BILANCIO**

1. Al fine di consentire l'esercizio delle funzioni di controllo sulla gestione del Servizio, il Gestore deposita presso gli Uffici dell'Autorità il progetto del bilancio d'esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per la convocazione dell'organo societario che deve approvarlo.  
L'Autorità può formulare le proprie osservazioni su tale progetto in ordine alla compatibilità con quanto previsto dal Piano d'Ambito.

**ARTICOLO 26  
COMUNICAZIONE DATI SUI SERVIZI**

1. Il Gestore si impegna a comunicare, entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio, all'Autorità e all'Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti:
  - a) i dati relativi al livello di Servizio mettendo in evidenza l'entità degli scostamenti rispetto a quanto previsto nel Piano d'Ambito e nel Disciplinare Tecnico;

  
*Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Spesino" - Servizio Idrico Integrato*

b) i dati tipici della gestione, riportati nel Disciplinare Tecnico e secondo le modalità ivi precisate, con riferimento almeno ai seguenti:

- quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
- i quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato dalla rete di distribuzione;
- i quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
- il quantitativo d'acqua non contabilizzata;
- i consumi elettrici annui;
- il consumo specifico di energia elettrica medio ed annuo e di punta;
- le caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo valori minimi, massimi e medi di ogni parametro previsto nelle normative di legge;
- le componenti di costo delle singole fasi di captazione, adduzione, trattamento, sollevamento e distribuzione dell'acqua potabile e di raccolta e depurazione delle acque reflue;
- il conto economico come definito al precedente art. 24;
- gli indici di produttività del personale, dell'energia elettrica, dei costi finanziari, dei materiali, degli affidamenti a terzi, con controllo di qualità del prodotto;
- gli indici di liquidità;
- una relazione nella quale siano descritti e documentati i dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché gli scostamenti rispetto al Piano d'Ambito e le relative motivazioni.

Il Gestore si impegna a comunicare all'Autorità ogni altra notizia e/o informazione richiesta che la medesima ritenga utile e necessaria per la miglior comprensione di ogni aspetto della gestione del Servizio.

Qualora si verificano eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, il Gestore si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Autorità e ad assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità medesime, in conformità con le prescrizioni dell'Autorità stessa.

Il Gestore prende atto che negli obblighi di comunicazione posti a suo carico rientra anche la trasmissione all'Autorità di tutti i Piani, Programmi e/o documenti che il medesimo è tenuto ad adottare ai sensi della presente Convenzione.

Il Disciplinare Tecnico individua tutti i documenti e le informazioni che il Gestore è tenuto a trasferire all'Autorità e all'Osservatorio sulle risorse idriche e sui rifiuti e ne precisa le modalità e le tempistiche di trasmissione.

**ARTICOLO 27**  
**CARTA DEL SERVIZIO, REGOLAMENTO DI UTENZA**

1. La tutela delle situazioni degli Utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui all'allegata Carta del Servizio, redatta in conformità ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità.
2. La Carta del Servizio deve essere sottoposta a verifiche ed eventuali rafforzamenti delle garanzie entro il mese di marzo di ogni anno.
3. Le eventuali modifiche alla Carta del Servizio che possano avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra l'Autorità ed il Gestore.
4. Il Regolamento di utenza, adottato dal Gestore ed approvato dall'Autorità, è redatto in conformità al Disciplinaire Tecnico ed al Piano d'Ambito e regola puntualmente il rapporto tra il Gestore e gli Utenti, tenendo conto delle specifiche realtà locali.
5. Il Regolamento di utenza viene divulgato agli Utenti, anche mediante invio per estratto in abbinamento alla fattura di utenza.

**ARTICOLO 28**  
**MANUALE DELLA SICUREZZA**

1. Il Gestore dispone di un Manuale della Sicurezza per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, allegato alla presente Convenzione, ed ottempera a tutti gli obblighi imposti in materia di D.Lgs. 19 settembre 1994 n° 626 ed eventuali successive disposizioni legislative.

**ARTICOLO 29**  
**MANUALE DELLA QUALITÀ**

1. Il Gestore dispone di un Manuale della Qualità, certificato da un Ente accreditato secondo le norme UNI EN ISO 9000.
2. Il Gestore si impegna a mantenere la certificazione di cui al comma precedente fino alla scadenza della Convenzione.



**CAPO V**  
**REGIME FISCALE**

**ARTICOLO 30**  
**IMPOSTE, TASSE, CANONI**

1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, comprese le imposte relative agli immobili, sono a carico del Gestore.
2. Le spese relative alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Gestore.
3. Fanno carico al Gestore i canoni di cui all'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933, n° 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) e successive modificazioni.
4. Le tariffe di cui al precedente art. 17 si considerano comprensive della copertura dei costi di cui ai commi precedenti, dovuti alla data di inizio dell'affidamento.
5. I canoni ed i contributi di cui alla presente Convenzione saranno assoggettati ad Iva secondo i termini di legge.

## **CAPO VI ESECUZIONE E TERMINE DELLA CONVENZIONE**

### **ARTICOLO 31 SUB-CONCESSIONE**

1. È fatto divieto al Gestore di sub concedere, parzialmente o totalmente, in forma diretta o indiretta, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione senza preventiva approvazione da parte dell'Autorità.
2. L'eventuale soggetto che otterrà la titolarità della sub-concessione del Servizio avrà gli stessi obblighi del Gestore, quali indicati nella presente Convenzione.

### **ARTICOLO 32 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DOPO LA SCADENZA**

1. Fermo restando quanto previsto ai commi successivi, l'Autorità ha la facoltà di prolungare di 12 mesi la Convenzione dopo la scadenza sia essa naturale o anticipata, con preavviso di almeno 90 giorni, senza che da ciò derivi alcun diritto a indennità aggiuntive per il Gestore, che è tenuto garantire la continuità del Servizio, fermo restando quanto previsto al paragrafo che segue.
2. Con l'accordo del Gestore tale periodo potrà essere prolungato di un ulteriore periodo di 12 mesi.  
  
Nel periodo di prolungamento di cui ai precedenti comma, il Gestore continuerà la gestione del Servizio senza obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento e percependo la stessa tariffa applicata nel periodo precedente alla scadenza naturale o anticipata.

### **ARTICOLO 33 RESTITUZIONE DELLE OPERE, DEGLI IMPIANTI E DELLE CANALIZZAZIONI**

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 34 che segue, alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa ai sensi dell'art. 37 che segue, così come in caso di riscatto e recesso di cui all'art. 34 che segue, tutte le opere, impianti ed attrezzature di proprietà del Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio, saranno



devolute al Gestore Subentrante in condizione di efficienza ed in buono stato di conservazione, previa corresponsione di una indennità (di seguito l'indennità) pari al valore delle opere (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) realizzate e/o in corso di realizzazione e/o finanziate dal Gestore e facenti parte integrante del Servizio, non ancora completamente ammortizzate al momento della scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione, così come risultante dalle scritture contabili del Gestore.

Al valore così ottenuto sono sottratti, ove già non sottratti in sede di iscrizione, gli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo sarà infine rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite.

2. Ove non altrimenti indicato nella presente Convenzione, il Gestore Subentrante provvede al pagamento al Gestore dell'indennità di cui al comma 1 che precede, al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e, comunque, entro la prima tra le seguenti date:
  - (i) tre mesi dall'affidamento al Gestore Subentrante; e
  - (ii) 12 mesi ovvero 24 mesi in caso di accordo sull'eventuale prolungamento di cui all'art. 32 comma 2 dalla data di scadenza naturale o anticipata della presente Convenzione,fermo restando che l'efficacia della nuova convenzione con il Gestore Subentrante sarà subordinata all'effettivo pagamento dell'indennità e delle ulteriori eventuali somme previste ai sensi della presente Convenzione.

3. In pendenza della determinazione e del pagamento dell'indennità di cui sopra, il Gestore sarà obbligato alla sola Gestione Ordinaria del Servizio.


#### ARTICOLO 34

#### RISCATTO E RECESSO

1. L'Autorità può riscattare il Servizio prima della scadenza prevista dall'art. 3 della presente Convenzione, con le modalità e nei tempi previsti nell'art. 24 del R.D. 15 ottobre 1925 n° 2578.
2. Il riscatto comporta la restituzione agli Enti Locali dei beni affidati al Gestore con la Convenzione, nonché degli altri beni successivamente affidati o realizzati dal Gestore e funzionali all'espletamento del Servizio (beni mobili ed immobili) previa corresponsione dell'indennità e di una somma in denaro calcolata ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera c)

del R.D. 15 ottobre 1925, n° 2578 . L'efficacia del riscatto di cui al presente articolo sarà soggetta al previo pagamento al Gestore delle indennità di cui al presente comma.

3. L'Autorità e/o il Gestore potranno recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, nelle forme previste dal Codice Civile, con un preavviso scritto di 90 giorni nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che renda impossibile continuare il rapporto contrattuale che abbia una durata continuativa superiore a 12 mesi. In caso di recesso ai sensi del presente art. 34, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 33 che precede.



## **CAPO VII GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

### **ARTICOLO 35 CAUZIONE E SANZIONI PECUNIARIE**

1. L'Autorità avrà facoltà di richiedere entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione al Gestore la costituzione di un deposito cauzionale presso la Tesoreria della Provincia (quale ente responsabile del coordinamento), anche mediante fidejussione prestata da Istituto autorizzato a norma di legge, per un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi tariffari di esercizio previsti per il primo anno del Servizio nel Piano d'Ambito, con le modalità ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di lavori per le opere pubbliche, a garanzia di eventuali inadempienze.
2. Da detta cauzione l'Autorità può prelevare l'ammontare del danno risarcibile dovuto ad inadempienze del Gestore agli obblighi previsti nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico, nel limite massimo di cui sopra.
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta dell'Autorità, pena la risoluzione della Convenzione, dopo tre mesi di messa in mora senza esito. Tuttavia, l'Autorità non potrà chiedere tale reintegro più di una volta all'anno.

### **ARTICOLO 36 SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA**

1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del Servizio, la qualità dell'acqua, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il Servizio venga eseguito solo in parte, l'Autorità potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità contesta al Gestore l'inadempienza riscontrata, di durata almeno pari a 60 giorni rimasta senza effetto ed inviata contestualmente agli Enti Finanziatori.
3. Gli Enti Finanziatori potranno prevenire la sostituzione provvisoria notificando l'Autorità, entro il termine di cui sopra, della loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per

quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità di tale comunicazione degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la sostituzione provvisoria. Decorsi inutilmente (a) il termine di cui al comma 2 che precede ovvero (b) l'ulteriore termine di cui al presente comma 3, l'Autorità potrà procedere alla sostituzione provvisoria.

4. In ogni caso, la sostituzione di cui sopra non potrà avvenire per un periodo complessivamente superiore a 180 giorni.

#### ARTICOLO 37 SANZIONE RISOLUTORIA

A. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento del Gestore

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, o in caso di interruzione totale o prolungata del Servizio e non sussistono cause di Forza Maggiore o di pericolo per la sicurezza, l'Autorità può decidere la risoluzione della Convenzione, previa messa in mora di durata almeno pari a 60 giorni rimasta senza effetto ed inviata contestualmente in copia agli Enti Finanziatori.

In particolare il diritto alla risoluzione sorge:

- a) in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
- b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
- c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue e depurazione per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a dolo o colpa grave del Gestore;
- d) in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione, previa messa in mora rimasta senza effetto.

Nel caso indicato nella lettera c) la colpa grave o il dolo del Gestore deve essere contestata e certificata da pubblica autorità quale l'Autorità Sanitaria Locale, la quale deve concedere al Gestore un termine per presentare memorie o documenti in propria disculpa.

Il Gestore ha trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.

2. In tutti i casi di risoluzione, gli Enti Finanziatori potranno prevenire la risoluzione della presente Convenzione notificando all'Autorità, entro il termine di cui al comma 1 che

precede, la loro intenzione di intervenire a curare direttamente o indirettamente e nei limiti di legge l'inadempimento del Gestore, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il Gestore adempia. Dalla data di ricevimento da parte dell'Autorità di tale comunicazione degli Enti Finanziatori, decorrerà un ulteriore termine di 60 giorni per permettere la cura dell'inadempimento e prevenire così la risoluzione. Decorsi inutilmente (a) il termine di cui al comma 1 che precede ovvero (b) l'ulteriore termine di cui al presente comma 5, l'Autorità potrà risolvere la presente Convenzione.

L'Autorità si rivarrà prioritariamente sulla cauzione di cui all'art. 35 che precede al fine del recupero dei danni conseguenti alla risoluzione di cui al presente art. 37.A.

**B. Risoluzione della presente Convenzione per inadempimento dell'Autorità**

1. Qualora l'Autorità si renda inadempiente agli obblighi di cui alla presente Convenzione, il Gestore avrà diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile previa formale diffida ad adempiere entro un termine in ogni caso non inferiore a 90 giorni. Decorso inutilmente tale termine la presente Convenzione si considererà risolta di diritto. In tal caso il Gestore restituirà le opere e gli impianti esistenti, così come i beni realizzati e/o finanziati dal Gestore nel periodo di durata della presente Convenzione al Gestore Subentrante entro 90 giorni dalla data di risoluzione, previo pagamento, da parte del Gestore Subentrante della Indennità, fatto salvo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni diretti ed indiretti.

**C. Risoluzione ai sensi dell'art. 1467 c.c.**

1. Ciascuna delle parti potrà avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 1467 del Codice Civile, con preavviso scritto di 90 giorni, qualora ne ricorrano tutti i presupposti ed in particolare in caso di mancato raggiungimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 che precede.

2. Entro il termine di cui sopra, la Parte contro la quale è domandata la risoluzione potrà prevenire la risoluzione della presente Convenzione offrendo di modificare le condizioni della stessa ripristinando l'Equilibrio Economico e Finanziario. Le parti tuttavia concordano che tra le modifiche della Convenzione di cui al presente paragrafo in nessun caso potrà rientrare l'estensione del termine di durata della presente Convenzione.

In tutti i casi di risoluzione di cui al presente art. 37 A, B, e C si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 che precede.



*Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Spezzino" - Servizio Idrico Integrato*

**ARTICOLO 38**  
**ELEZIONE DI DOMICILIO**


1. Il Gestore elegge il proprio domicilio in La Spezia, Via Alberto Picco n° 22.
2. Nel caso non lo faccia, tutte le notificazioni allo stesso indirizzate saranno valide quando vengono fatte al domicilio indicato.

**ARTICOLO 39**  
**CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia tra l'Autorità ed il Gestore, in ordine ai rapporti derivanti dalla presente Convenzione che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità Giudiziaria, è decisa da un collegio arbitrale di tre componenti nominati dal Presidente del Tribunale di La Spezia.
2. Gli arbitri decidono secondo diritto, garantendo il contraddittorio tra le parti, entro e non oltre il termine di 180 giorni dalla loro investitura. La sede dell'arbitrato sarà La Spezia.
3. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Autorità e il Gestore, in dipendenza della presente Convenzione, non sospende le obbligazioni assunte dalle Parti con la presente Convenzione, ma obbliga il Gestore alla sola prosecuzione della Gestione Ordinaria del Servizio.

**ARTICOLO 40**  
**MODALITÀ DI RELAZIONE CON GLI ENTI LOCALI**

1. Le parti convengono che ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario all'esecuzione delle opere e impianti e dei servizi inerenti al Servizio (ivi inclusi gli espropri) previsti nel Piano d'Ambito, dovrà essere rilasciato al Gestore o comunque effettuato dall'autorità competente sollecitamente e, comunque, nei tempi e con le modalità necessarie alla regolare esecuzione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano.
2. Al fine di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e ottimizzare i tempi e le procedure di rilascio di quanto indicato nel precedente comma, l'Autorità supporterà il Gestore nelle attività istruttorie e nei rapporti con gli enti competenti, attivando tutti gli strumenti di concertazione con gli enti e/o uffici della Pubblica Amministrazione che possano rivelarsi utili e/o necessari.



*Autorità Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Spezzino" - Servizio Idrico Integrato*

**ARTICOLO 41**  
**CESSIONE DI CREDITI**

L'Autorità acconsente sin d'ora alla cessione ovvero alla costituzione di pegno da parte del Gestore agli Enti Finanziatori dei crediti ad esso derivanti ai sensi della presente Convenzione.

**ARTICOLO 42**  
**RINVIO ALLA NORMATIVA**

1. Per quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale in materia.

**ARTICOLO 43**  
**DOCUMENTI ALLEGATI**

1. Costituiscono allegati e parte integrante e sostanziale della presente convenzione:
- a) il Piano d'Ambito approvato dall'Autorità con deliberazione n° 3 dell'11.12.2003;
  - b) il Disciplinare Tecnico;
  - c) la Carta del Servizio Idrico Integrato.

La Spezia, 26 ottobre 2006

Letto, confermato e sottoscritto.

per L'AUTORITA' D'AMBITO  
n° 4 "SPEZZINO"  
Il Presidente  
Arch. Marino Fiasella



per IL GESTORE  
Società ACAM Acque S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Giovanni Astesana



Prot. 14.3/12/Pis.  
6 Agosto 2012

## Ambito Territoriale Ottimale n°4 "Spezzino"

### CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA COMUNE DI BRUGNATO, ENTE D'AMBITO E ACAM ACQUE SPA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI BRUGNATO

L'anno duemiladodici il giorno 1 luglio 2012, nella sede della Provincia della Spezia,

tra

- l'Autorità d'Ambito n.° 4 "Spezzina", in seguito denominata "AATO", con sede in La Spezia, via Veneto n.° 2, 19124 La Spezia, rappresentata dal Presidente Arch. Marino Fiasella, nato a Bolano (SP) il 29/03/1957, domiciliato ai fini del presente atto presso la Provincia della Spezia,
- il Comune di Brugnato, rappresentato da Claudio Galante, nato a La Spezia in data 17 novembre 1952, in qualità di Sindaco pro tempore;
- ACAM S.p.A., quale socio unico di ACAM Acque S.p.A., con sede in La Spezia, via Picco, n.° 22, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Spezia 00213810112, rappresentata da Paolo Garbini, nato alla Spezia il 29 marzo 1958, in qualità di Presidente  
e
- ACAM Acque S.p.A., con sede in La Spezia, via Picco, n.° 22, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Spezia 01198370114, rappresentata da Luca Piccioli, nato a Sarzana il 20 aprile 1967, in qualità di Amministratore Unico;

premessi che:

- Il Comune di Brugnato ha comunicato all'AATO 4 spezzino la decisione di non più avvalersi delle forme di gestione del Servizio Idrico Integrato attualmente adottate nel comune medesimo, richiedendo all'Autorità stessa l'individuazione di un gestore in grado di assicurare la soluzione più idonea - per efficacia, efficienza ed economicità - a garantire, almeno temporaneamente, la continuità della gestione del servizio idrico integrato nel comune interessato;
- L'Autorità d'Ambito ha preso atto della sussistenza in capo al Gestore prevalente dell'AATO 4 Spezzino dei requisiti per l'affidamento al medesimo del Servizio Idrico Integrato nel territorio comunale di Brugnato, nel rispetto del D.lgs. n.° 152/2006 e ss. mm. ii. nonché quadro normativo correlato;



- Con verbale del 14 marzo 2012, la Conferenza dei Rappresentanti AATO 4 spezzino ha approvato l'affidamento temporaneo (della durata di un anno, dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013) ad ACAM Acque S.p.A. della gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Brugnato, conferendo mandato al Presidente dell'AATO 4 spezzino della stipula della convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra Comune di Brugnato, Ente d'Ambito e ACAM Acque S.p.A. per la gestione del S.I.I. nel Comune di Brugnato.

Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:

#### **Articolo 1**

##### **Affidamento del servizio pubblico**

1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra l'Autorità d'Ambito, ACAM Acque S.p.A. e il Comune di Brugnato, per la gestione transitoria - in via esclusiva - del Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio del Comune di Brugnato da parte di ACAM Acque S.p.A., con decorrenza dal 1 luglio 2012 al 30 giugno 2013.
2. ACAM S.p.A., quale socio unico di ACAM acque S.p.A., prende atto dell'affidamento del servizio idrico integrato del Comune di Brugnato alla propria controllata ACAM Acque S.p.A. alle condizioni indicate negli articoli successivi.
3. Il presente atto, anche a mezzo degli atti costituenti parte integrante e sostanziale, individua i destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio idrico integrato, gli oneri e i relativi costi, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli, le forme di coordinamento del sistema gestionale esistente.

#### **Articolo 2**

##### **Definizione dell'affidamento**

1. L'affidamento ad ACAM Acque S.p.A. del servizio oggetto della presente convenzione trae origine dalla presa d'atto dell'Autorità d'Ambito - di concerto con il Comitato di Vigilanza delle Risorse Idriche - della sussistenza in capo al Gestore prevalente dell'AATO 4 Spezzino dei requisiti per l'affidamento del Servizio nel rispetto del D.lgs. n.° 152/2006 e segg..
2. Il Comune di Brugnato e l'AATO 4 spezzino, nell'affidare ad ACAM Acque S.p.A. la gestione del servizio idrico integrato del Comune di Brugnato, danno atto che ciò avviene in conformità e per gli effetti del Verbale 14/03/2012 della Conferenza dei Rappresentanti AATO 4 spezzino.
3. La gestione è a rischio e pericolo di ACAM Acque S.p.A., la quale è autorizzata a percepire

dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico, le tariffe ed i corrispettivi indicati nel successivo articolo 9.

### **Articolo 3**

#### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione decorre dal 1° luglio 2012 e termina, salvo rinnovi eventualmente concedibili compatibilmente con il quadro normativo in evoluzione in materia di affidamento dei servizi pubblici locali, il 30 giugno 2013.

### **Articolo 4**

#### **Responsabilità di ACAM Acque S.p.a.**

1. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento del Servizio entro il limite della disponibilità finanziaria dei piani di investimento approvati con deliberazione AATO n.° 1/2009 per le sole manutenzioni straordinarie, secondo le disposizioni della presente Convenzione.
2. ACAM Acque S.p.A., nell'espletamento della gestione, è tenuta ad adempiere, oltre agli obblighi previsti dal presente atto, anche ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia e delle eventuali modifiche legislative e regolamentari successive.
3. Grava su ACAM Acque S.p.A. la responsabilità derivante dalla conduzione delle opere affidatele in gestione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui le medesime si trovano e di quelle successivamente affidate o realizzate direttamente dalla stessa.
4. ACAM Acque spa terrà sollevati ed indenni ACAM S.p.A. ed il Comune di Brugnato da responsabilità connesse con la gestione, tenuto comunque conto che:
  - il servizio di fognatura e depurazione, ancorché caratterizzato da una disponibilità infrastrutturale in termini quali - quantitativi non ancora pienamente adeguata a soddisfare l'intera domanda fognaria e depurativa di alcuni comparti, non potrà essere soggetto ad interruzione e sospensione, essendo chiamato a soddisfare esigenze indispensabili ed indifferibili degli utenti interessati;
  - la normativa vigente in materia di igiene e sanità pubblica impone l'assunzione di ogni provvedimento necessario per rimuovere le cause che possono determinare presunti stati di pericolo per la popolazione;
  - il servizio idrico integrato del Comune di Brugnato necessaria allo stato attuale di ulteriori strutture e mezzi per la messa a norma di tutti gli impianti; ciò anche a seguito dei gravissimi danni alle infrastrutture causate dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, per il cui fabbisogno di ricostruzione si richiama quanto disciplinato dall'art. 21 comma 3 lettera

a) della Convenzione di Servizio per la Regolazione dei Rapporti tra Ente d'Ambito e Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale dell'ATO 4 Spezzino del 26 ottobre 2006, nonché dall'art. 9 comma 4 del Disciplinare Tecnico allegato a detta Convenzione

5. ACAM Acque S.p.A. potrà migliorare la situazione inerente in particolare la gestione del servizio di fognatura e depurazione finalizzandola al completamento del processo di adeguamento a norma di legge degli impianti stessi, nei limiti di disponibilità data dagli investimenti di manutenzione straordinaria previsti dal Piano degli interventi approvato dall'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) e/o di altri soggetti terzi. Acam Acque spa si impegna in particolare, nei limiti normativi e di bilancio, ad eseguire migliorie o adottare accorgimenti gestionali finalizzati, per quanto possibile, al miglioramento delle strutture depurative.

#### Articolo 5

##### Prestazione del servizio

1. ACAM Acque S.p.A. provvederà alle prestazioni di cui all'articolo 1 avvalendosi di personale sia proprio che di società appartenenti al Gruppo ACAM idoneo, professionalmente competente ed in numero adeguato.
2. ACAM Acque S.p.A. si obbliga ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; ad applicare tutte le norme contenute nei CCNL di categoria del settore idrico; a curare che nella esecuzione del servizio e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme, con particolare riferimento al D.lgs. n.°81/08 agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### Articolo 6

##### **Consegna e conduzione delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni affidati in uso**

1. I beni affidati in comodato d'uso, saranno accettati nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali si, trovano al momento della consegna.
2. ACAM Acque S.p.A. assicura che i beni resi disponibili verranno utilizzati per la gestione del servizio idrico integrato alle condizioni stabilite nella presente Convenzione.  
L'eventuale utilizzo delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni relative al servizio idrico integrato per attività diverse da quelle attinenti il servizio medesimo oggetto di affidamento

- non è disciplinato dalla presente Convenzione e, se del caso, sarà regolamentata da successivi atti.
3. Il Comune di Brugnato, fatta salva l'eventuale autorizzazione di ACAM Acque S.p.A. e per quanto di competenza dell'ATO, si impegna, per tutta la durata della Convenzione, a non consentire a terzi il collocamento di condutture ed impianti in ostacolo alla realizzazione dei fini di cui alla presente Convenzione, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà, nonché sul demanio pubblico.
  4. Per tutta la durata del contratto ed al fine di mantenere in condizioni di efficienza tutte le opere, gli impianti, le apparecchiature e le canalizzazioni esistenti destinate o necessarie al servizio, ACAM Acque S.p.A. ha l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione ordinaria.
  5. ACAM Acque S.p.A. è tenuta a garantire il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza in ottemperanza alle attuali disposizioni normative ed a quelle emanate successivamente alla data di affidamento.

#### Articolo 7 Investimenti

1. Il Gestore accetta il Programma degli Interventi di cui al PDA AATO 4 spezzino - revisione 2009- ed i relativi obblighi in materia di investimenti limitatamente alle sole manutenzioni straordinarie e nei limiti dell'equilibrio economico-finanziario garantito dal gettito tariffario come meglio esplicitato nei seguenti commi.
2. E' espressamente escluso qualsiasi onere a carico di ACAM Acque S.p.A. in merito ad investimenti in nuove opere, fatto salvo diverso accordo da concretizzarsi durante la vigenza della convenzione tra AATO, Gestore e Comune di Brugnato purché rispondente ad effettiva copertura finanziaria.
3. Ferme restando le altre disposizioni della presente Convenzione, con l'accettazione del Piano d'Ambito, il Gestore ne accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, fatta eccezione per l'esclusione dagli obblighi di realizzazione delle nuove opere sopra disciplinata, di livello del Servizio e di Tariffe.
4. Per il fabbisogno di infrastrutturazione (anche solo relativo alla manutenzione straordinaria) conseguente all'evento alluvionale del 25 ottobre o ad altri eventuali cause di forza maggiore, si richiama quanto disciplinato dall'art. 21 comma 3 lettera a) della Convenzione di Servizio per la Regolazione dei Rapporti tra Ente d'Ambito e Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale dell'ATO 4 Spezzino del 26 ottobre 2006, nonché dall'art. 9 comma 4 del Disciplinare Tecnico allegato a detta Convenzione

5. Il Programma degli interventi, con le limitazioni di cui ai precedenti commi, sarà attuato dal Gestore se ed in quanto si verifichino le condizioni di copertura finanziaria previste dal Piano d'Ambito riferito al Comune di Brugnato.  
In mancanza di tali presupposti, l'AATO provvederà alla revisione del Piano d'Ambito ed alla rideeterminazione del Piano degli Investimenti.
6. In ogni caso, qualora il servizio non venisse successivamente affidato in via definitiva, ACAM Acque S.p.A. sarà ristorata per la parte dei costi sostenuti nonché degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie effettuate se ed in quanto non coperti dai ricavi fatturati sul Comune di Brugnato.

#### Articolo 8

##### **Livelli di qualità del prodotto e del servizio**

I livelli minimi di qualità del prodotto e del servizio garantiti da ACAM Acque S.p.A. sono quelli stabiliti dal D.P.C.M. 4 marzo 1996, riportati, ed eventualmente integrati, nel Piano d'Ambito, tenuto conto di quanto modificato e aggiornato con revisione 2009 del PDA approvata con Delibera AATO 4 spezzino n.° 1 del 22 gennaio 2009 e nei documenti ad esso correlati, ivi compresi Carta del Servizio - aggiornata con Delibera AATO n.° 3 del 9 settembre 2009 - e Disciplinare tecnico.

#### Articolo 9

##### **Tariffa del servizio — Assunzione costi**

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio; è applicata da ACAM Acque S.p.A. agli Utenti sulla base dei consumi riscontrati ed è riscossa dalla società stessa, con decorrenza 1° luglio 2012.  
Le parti danno atto che ACAM Acque S.p.A., alla data della sottoscrizione del presente atto, non ha ancora ricevuto la banca dati delle utenze, ciò comportando l'esigenza di ricostruzione della consistenza esatta delle utenze afferibili al comune in questione.
2. ACAM Acque S.p.A. riconosce che la tariffa è determinata dall'Autorità d'Ambito sulla base del metodo normalizzato emanato dal Ministro dei Lavori Pubblici con decreto 01 agosto 1996, ai sensi dell'articolo 13, comma 3°, della Legge 36/1994 e ss. mm. ii e normativa correlata.
3. ACAM Acque S.p.A. applicherà l'articolazione tariffaria attualmente in vigore nell'AATO 4 Spezzino, e gli eventuali adeguamenti disposti dall'AATO che avessero effetto nel periodo contrattuale. Gli adeguamenti relativi al 2012 sono comunque effettuati con decorrenza dal 1° gennaio 2012 come previsto da PDA.
4. Dal 1° luglio 2012 e per la durata della presente convenzione, faranno capo al gestore:
  - gli oneri di ammortamento dei mutui relativi agli impianti, certificati dall'AATO

di depurazione gestiti da ACAM Acque S.p.A. per gli effetti della presente convenzione, nonché degli scarichi di qualsiasi tipo in essa recapitanti.

Tale Regolamento definisce in particolare tipi e modalità di ammissione degli scarichi nella rete fognaria, disciplinando le relative procedure di autorizzazione ed ammissione, gli oneri e le modalità di allacciamento alla rete fognaria, nonché le modalità di controllo ed ispezione da parte di ACAM Acque S.p.A.

#### **Articolo 12**

##### **Imposte, tasse, canoni**

1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, derivanti dalla gestione del SII per il tempo di durata della presente convenzione, sono a carico di ACAM Acque S.p.A.
2. In caso di registrazione del presente atto, le spese relative saranno a carico di ACAM Acque S.p.A.
3. Fanno carico ad ACAM Acque S.p.A., per il tempo di durata della presente convenzione, gli oneri per i canoni di cui all'articolo 35, del R.D. 11 dicembre 1933, n.° 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) e successive modificazioni.
4. Le tariffe di cui al precedente articolo 9 si considerano comprensive della copertura dei costi di cui ai commi precedenti, dovuti alla data di inizio dell'affidamento.
5. I canoni ed i contributi di cui alla presente Convenzione saranno assoggettati ad I.V.A. secondo i termini di legge.

#### **Articolo 13**

##### **Sub - concessione**

Fatte salve le società del Gruppo ACAM, è fatto divieto ad ACAM Acque S.p.A. di sub-concedere, parzialmente o totalmente, in forma diretta o indiretta, la gestione del servizio idrico integrato oggetto della presente Convenzione, sotto pena dell'immediata risoluzione della medesima, con tutte le conseguenze di legge.

#### **Articolo 14**

##### **Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria**

1. In caso di inadempienza grave da parte di ACAM Acque S.p.A., qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio idrico integrato, la qualità dell'acqua, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio venga eseguito solo in

parte, il Comune di Brugnato potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio di ACAM Acque S.p.A., compresa la provvisoria sostituzione di ACAM Acque S.p.A. medesima.

2. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale il Comune di Brugnato contesta ad ACAM Acque S.p.A. l'inadempienza riscontrata, intimandole di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un congruo termine.

#### Articolo 15

##### Sanzione risolutoria

1. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando ACAM Acque S.p.A. non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dalla presente Convenzione, o in caso di interruzione totale o prolungata del Servizio e non sussistono cause di forza maggiore o di pericolo per la sicurezza, il Comune di Brugnato può decidere la risoluzione della Convenzione, previa messa in mora rimasta senza effetto.
2. In particolare il diritto alla risoluzione sorge:
  - a) in caso di fallimento o scioglimento di ACAM Acque S.p.A.;
  - b) in caso di ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio, previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - c) in caso di interruzione generale del servizio acquedotto o di quello di smaltimento acque reflue e depurazione per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabile a colpa o dolo di ACAM Acque S.p.A.;
  - d) in caso di ripetute gravi inadempienze ai disposti della presente Convenzione, previa messa in mora rimasta senza effetto;
  - e) in caso di cessione in sub appalto, parziale o totale, della gestione del servizio idrico integrato.
3. Nel caso indicato nella lettera c) la colpa o il dolo di ACAM Acque S.p.A. deve essere contestata e certificata da pubblica autorità quale l'Autorità Sanitaria Locale o l'ARPAL, le quali devono concedere ad ACAM Acque S.p.A. un termine per presentare memorie o documenti in propria discolta.
4. Il Comune di Brugnato, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere ad ACAM Acque S.p.A. un congruo termine per rimuovere le irregolarità di cui ai precedenti punti b) e d).
5. ACAM Acque S.p.A. ha trenta giorni dal ricevimento della diffida per presentare le proprie giustificazioni.
6. Le conseguenze della risoluzione sono addebitate ad ACAM Acque S.p.A.